



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Settore III - Tecnico e Gestione del Territorio



Città del Tricolore

Piazza Bellacera, n. 1 - 92020 Comitini - Tel. 0922/600330
Partita IVA 00311270847 - Codice Fiscale 80004010841 - c.c.p. 12335923
Sito Web: www.comune.comitini.ag.it - E-mail: tecnico@comune.comitini.ag.it - PEC:
info@pec.comune.comitini.ag.it

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO

N. 11 del 12/01/2023

OGGETTO: Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai Comuni della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti - **“Riqualficazione urbana del centro storico della Città di Comitini”** - D.D.G. n. 1383 del 01/06//2022 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti - Autorizzazione secondo Subappalto.

CUP: D17H21001260002 CIG: 9131340C23

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- Con determinazione del settore III – Tecnico e Gestione del Territorio n. 184 del 03/05/2021 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'intervento “Riqualficazione urbana del centro storico della Città di Comitini” CUP: D17H21001260002, dell'importo complessivo di €. 978.524,07;
- Con deliberazione G.C. n. 41 del 05/07/2021, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo ad oggetto “Riqualficazione urbana del centro storico della Città di Comitini” CUP: D17H21001260002, dell'importo complessivo di €. 978.524,07.
- Con la determinazione a contrarre del settore III – Tecnico e Gestione del Territorio n. 117 del 08/03/2022 veniva indetta procedura negoziata per l'affidamento dei lavori suddetti ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Con la determinazione del settore III – Tecnico e Gestione del Territorio n. 103 del 28/02/2022, si è approvato il progetto aggiornato al nuovo prezzo, di cui al D.A. n. 49 del 24/12/2021 pubblicato sulla GURS n. 3 del 21/01/2021, dell'importo complessivo invariato di €. 978.524,07;
- Con la determinazione del settore III – Tecnico e Gestione del Territorio n. 367 del 22/08/2022 i lavori venivano aggiudicati alla ditta Ca.Ve. s.r.l., con sede in c/da Favarelli snc Castronovo di Sicilia (PA), partita IVA 02648180822;
- Con la determinazione del settore III – Tecnico e Gestione del Territorio n. 368 del 23/08/2022 viene approvato il nuovo quadro tecnico economico post aggiudicazione lavori e servizi.

VISTO il contratto di appalto redatto con modalità elettronica mediante atto pubblico-amministrativo repertorio n. 681/2022, registrato in Agrigento il 27/10/2022 al n° 6132 serie IT, dell'importo complessivo di € 858.158,66 (€ 753.432,98 per lavori, € 26.711,26 per oneri sulla sicurezza, € 78.014,42 per IVA al 10%), stipulato con il predetto operatore economico.

VISTA la nota acquisita al protocollo com.le n. 7852 in data 01/12/2022, con la quale l'Impresa Ca.Ve. S.r.l., ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, il rilascio dell'autorizzazione a subappaltare

le lavorazioni nella categoria prevalente appartenenti alla categoria OG3 per un importo pari ad €. 150.000,00 IVA esclusa, all'impresa Coedil S.R.l. con sede legale in Aragona, via Caravaggio n. 3 P.IVA 03023700846;

CHE con DD n 484/22 si è proceduto ad autorizzare l'impresa CA.VE con sede a Castronovo di Sicilia (PA) c/da Favarelli e P.I 02648180822 a subappaltare all'Impresa COEDIL srl con sede ad aragona (AG) via Caravaggio 3 P.I 03023700846 i lavori di " Riqualificazione urbana del centro storico della Città di Comitini ", rientranti nella categoria prevalente OG3, per l'importo di € 150.000,00 IVA esclusa, giusta nota di richiesta prot n. 7852 in data 01/12/2022;

CONSIDERATO che l'Impresa Ca.Ve. S.r.l. con la nota prot. n. 171 del 11/01/2023, ha richiesto autorizzazione al secondo subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, per le lavorazioni nella categoria prevalente appartenenti alla categoria OG3 per un importo pari ad €. 150.000,00 IVA esclusa, all'impresa Lo Presti Alessandro con sede legale in Aragona (AG) via Roma n.111, CF LPRLSN75E22G273W- PI 02297450849;

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola n. 5 del "Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;
 - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991.

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Precisato : -che il pagamento sarà sempre effettuato all'impresa aggiudicataria dei lavori la Ca.Ve. S.rl.;

- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- il subappaltatore per le prestazioni affidate i subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 - che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori

DATO ATTO

- che secondo quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/20

convertito in L. 120/20 e dal D.L. n. 77/21 convertito in L. 108/21, il subappalto non può superare la quota del 49% dell'importo della categoria prevalente. Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 780.144,24, più iva al 10%, pertanto, con il presente subappalto di € 150.000,00 più iva, tenendo conto di quanto già autorizzato precedentemente, resta una disponibilità per eventuali ulteriori subappalti di € 82.270,68 più iva al 10%;

- che il subappaltatore è iscritto alla CC.I.A.A. competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta e che i controlli sui requisiti generaliprevisti dall'art. 80 del D.Lgs n 50/2016 sulla ditta subappaltatrice sono terminati;
- l'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettati le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella suappaltatrice;
- che lo scrivente RUP ha verificato che, ai sensi dell'art.105 c. 14, i prezzi al subappaltatore sono gli stessi risultati dall'aggiudicazione.

Viste le Linee Guida ANACn.4 aggiornare al D.Lgs 56/2018 in ultimo con Delibera del Consiglio n 636 del 17/07/2019, in particolare il punto 4.2.4 in merito ai controlli da attivare;

Evidenziato che, ai sensi dell'105 del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 15 giorni dalla relativa richiesta e che tale termine può essere prorogato solo una volta, ove ricorrano giustificati motivi;

Visto comunque il DURC prot. INPS 35889352 del 28/10/2022 scadenza 25/02/2023 attestante la regolarità dell'impresa Lo Presti Alessandro con sede legale in Aragona (AG) via Roma n.111, CF LPRLSN75E22G273W- PI 02297450849;

Visto che ai fini della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii;

- la predetta prestazione è contraddistinta dal medesimo codice CIG e CUP dell'appalto principale : - CUP: D17H21001260002
CIG: 9131340C23

- l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla norma, incluso quello di comunicare all'Ente gli estremi del conto corrente dedicato sul quale ricevere i pagamenti, dati

VISTO il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 183,192; **VISTO** lo Statuto Comunale;

PROPONE

Richiamate le premesse al presente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'Impresa Ca.Ve. srl con sede a Castronovo di Sicilia (PA) c/da Favarelli Pi 0264180822 a subappaltare all'impresa Lo Presti Alessandro con sede legale in Aragona (AG) via Roma n.111, CF LPRLSN75E22G273W- PI 02297450849 i lavori di "**Riqualificazione del centro storico della Città di Comitini**" rientranti nella categoria OG3 prevalente, per un importo pari ad €. 150.000,00 IVA esclusa;

Di Dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificato con D.U.R.C acquisito on line prot. INPS 35889352 del 28/10/2022 scadenza 25/02/2023;

Di Dare Atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta;

Di Dare Atto che i controlli sulle autodichiarazioni prodotte dall'impresa subappaltatrice relativi al possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 sono stati già effettuati dallo scrivente RUP;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n 50/2016, il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto dall'impresa aggiudicataria, la CA.VE srl;

Di Dare Atto che - detratto il presente subappalto - residuano € 82.270,68 più iva al 10%;

Di Notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice Ca.Ve srl, alla ditta subappaltatrice Lo presti Alessandro e al direttore/supporto al RUP dei lavori Geom. Giacomo Giuseppe Moncada;

Provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e sul sito istituzionale nell'area Amministrazione Trasparente sezione provvedimenti come prescritto dal D.Lgs n 33/2013 e ss.mm.ii.

IL RUP


(geom. Giuseppe Grassagliata)

Il Responsabile del Settore III – Tecnico e Gestione del Territorio

Vista la propria determinazione redatta dal RUP, che assume a motivazione per l'emissione del presente

provvedimento;

Richiamata la Determina Sindacale n. 13/22 con la quale viene conferito l'incarico di Responsabile di P.O. del Settore III – Tecnico e Gestione del Territorio al sottoscritto ing. Giovanni Gentiluomo e che con il medesimo atto gli sono state attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 51, comma 3 della Legge 142/1990 come recepito con L.R. 23/1998;

Considerato che lo stesso attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto;

Atteso che con il medesimo atto viene demandata al Responsabile del settore III – Tecnico e Gestione del Territorio l'adozione di tutti gli atti gestionali;

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica di legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
- Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto.

DETERMINA

Di approvare e fare propria la proposta redatta dal RUP;

Di attestare la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TU.EE.LL.;

Di trasmettere la presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Di trasmettere altresì la presente determinazione all'ufficio segreteria per predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del sito internet dell'Ente.

Il Responsabile di P.O. del Settore III

Tecnico e Gestione del Territorio – TGT



(ing. Giovanni Gentiluomo)

(Note: A circular official stamp is partially visible behind the signature, containing the text 'UFFICIO' and 'SEGRETERIA').